



OGGETTO: Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale: modifiche e adeguamento *ex* Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96: emanazione

IL RETTORE

- VISTO il D.R. n. 559 del 05.06.2023 di emanazione Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale;
- VISTA la delibera del Senato accademico n. 87 del 13.06.2023 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione giusta delibera n. 86 del 30.5.2023 di modifica dell'art. 20 comma 9 del Regolamento didattico-parte generale;
- VISTA la delibera del Senato accademico n. 105 del 19.7.2023 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione giusta delibera n. 130 del 27.06.2023 di modifica dell'art. 12, comma 5 del Regolamento didattico-parte generale.
- VISTO la nota prot. 1338 del 21.10.2023 con la quale l'Ufficio offerta formativa ha trasmesso al Ministero dell'Università l'anzidetta proposta di modifica del Regolamento didattico agli artt. 20 comma 9 e 12, comma 5;
- VISTA la nota ministeriale prot. 191405 del 12.10.2023 con la quale il Ministero ha trasmesso il parere favorevole del CUN espresso nella seduta del 5.10.2023, sulle predette modifiche agli artt. artt. 20 comma 9 e 12, comma 5;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 96 del 6 giugno 2023, contenente modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
- VISTA la nota MUR 17702 del 5.10.2023 con la quale sono state fornite indicazioni in merito al Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 ed è stato precisato che, si tratta di modifiche volte a consentire una maggiore flessibilità per le attività di base e/o caratterizzanti;
- VISTE le delibere, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione n. 196 del 26.10.2023 e del Senato accademico n. 138 dell'8.11.2023 di approvazione dell'adeguamento del Regolamento didattico al D.M. n. 96 del 06.06.2023;
- VISTO la nota prot. 21732 del 9.11.2023 con la quale l'Ufficio offerta formativa ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento didattico al MUR;
- VISTA la nota ministeriale prot. 213340 del 27.11.2023 con la quale il Ministero dell'Università ha trasmesso il parere favorevole del CUN, espresso nella seduta del 15.11.2023, sulle anzidette modifiche proposte dall'Ateneo in adeguamento al D.M. n. 96 del 06.06.2023;
- VISTO l'art. 32 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Emanare le modifica agli artt. 5, 6, 12, 15, 17, 18, 20 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo-Parte generale come da allegato (all. n.1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti – Regolamenti di Interesse Generale".

Art. 3 Abrogare il Regolamento Didattico di Ateneo-Parte generale emanato con D.R. n. 559 del 05.06.2023.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

*Alla raccolta
Comunicazione SA e CdA
Al portale di Ateneo
All'Albo on line d'Ateneo
All'Area studenti
Al Delegato alla didattica
Ai Dipartimenti*



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO – PARTE GENERALE

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2023 con delibera n. 196
Approvazione del Senato accademico in data 8 novembre 2023 con delibera n. 138

INDICE
Parte prima
NORME GENERALI

- Art. 1 Autonomia
- Art.2 Qualità e fruibilità della didattica
- Art. 3 Le Scuole

Parte seconda
TITOLI E CORSI DI STUDIO

- Art. 4 Titoli di studio e accademici
- Art. 5 Corsi di laurea
- Art. 6 Corsi di laurea magistrale
- Art. 7 Corsi di specializzazione
- Art. 8 Dottorati di ricerca
- Art. 9 Scuola di Alta Formazione
- Art. 10 Master universitari
- Art. 11 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 12 Crediti formativi

Parte terza
ISTITUZIONE E MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO

- Art. 13 Istituzione e modifica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 14 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 15 Attività formative dei corsi di laurea
- Art. 16 Attività formative dei corsi di laurea magistrale
- Art. 17 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 18 Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale
- Art. 19 Attivazione annuale e disattivazione dei corsi di studio

Parte quarta
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- Art. 20 Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici
- Art. 21 Manifesto annuale degli studi
- Art. 22 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 23 Calendario didattico
- Art. 24 Trasparenza e pubblicità

Parte quinta
CURSUS STUDIORUM

- Art. 25 Curricula e piani di studio
- Art. 26 Verifiche del profitto
- Art. 27 Riconoscimento di CFU

- Art. 28 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 29 Tirocini formativi e di orientamento
- Art. 30 Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 31 Studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 32 Attività di orientamento e di tutorato

Parte sesta
INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Art. 33 Mobilità internazionale per attività formative e di ricerca
- Art. 34 Corsi di studio di rilevanza internazionale
- Art. 35 Organizzazione della didattica dei corsi di studio internazionali

Parte settima
SISTEMA DI ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITA'

- Art. 36 Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della didattica
- Art. 37 Norme transitorie e finali

Art. 1
Autonomia

1. Il presente regolamento è redatto in conformità ed in applicazione della normativa ministeriale vigente in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito dalla L. 240/10, per disciplinare gli ambiti de-mandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione dell'attività didattica comuni ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari, ai servizi didattici integrativi, attivabili dall'Università del Salento, attraverso l'adozione dei regolamenti di autonomia in conformità all'art. 32 dello Statuto di Ateneo, approvato in attuazione della L. 240/10, emanato con D.R. n. 118 del 3.3.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 69 del 20 marzo 2021.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione attivabili dall'Università, sono disciplinati nella parte speciale del presente regolamento. I Dipartimenti, le Scuole di Specializzazione e la Scuola di Dottorato esercitano la propria autonomia didattica nei tempi e secondo le modalità previste negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti organizzativi, nei corrispondenti regolamenti didattici.

3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi dei successivi artt. 17 e 18 e approvati con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.

4. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti tabelle, secondo le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.

5. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento approvato secondo le procedure previste nello Statuto di Ateneo.

6. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'art. 39 dello Statuto di Ateneo.

7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere de-gli studenti e alla loro gestione sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per gli studenti, adottato ai sensi dell'art. 11 D.M. 270/04 e con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.

8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità con l'inserimento sul sito web di Ateneo dei dati informativi, dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di trasparenza. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile amministrativo di ciascuno di essi provvede a fornirne adeguata pubblicità anche attraverso la rete informatica di Ateneo, specificando la struttura e/o la persona alla quale è attribuita la relativa responsabilità.

Art.2
Qualità e fruibilità della didattica

1. Al fine di migliorare la qualità della didattica, l'Università del Salento promuove:
- a) percorsi didattici inter e transdisciplinari destinati alla generalità degli studenti;
 - b) l'effettivo coinvolgimento diretto dei portatori di interesse e dei partner strategici nella programmazione didattica con l'obiettivo di contestualizzare i saperi e le discipline oggetto dei corsi di studio;
 - c) nei limiti delle proprie prerogative, l'apprendimento "in situazione" (Outdoor training, Service learning), ogni iniziativa didattica funzionale all'integrazione della formazione con il tessuto produttivo;
 - d) percorsi di formazione professionalizzanti al fine di sostenere ogni azione utile per rispondere alla vocazione del territorio e alle richieste del sistema produttivo, con particolare riferimenti ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico;
 - e) attività didattiche erogate in copresenza con il fine di declinare i contenuti disciplinari in maniera flessibile e collaborativa, favorendo la creazione di ambienti di apprendimento aperti al dialogo, al confronto e all'approfondimento scientifico;
 - f) una didattica centrata sulle esigenze formative dello studente aperta a forme di integrazione tra modalità didattiche differenti con il fine di potenziare l'efficacia del processo di apprendimento e di rendere la didattica maggiormente inclusiva e attiva;
 - g) ogni attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle attività didattiche, a livello di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di Studio, anche coinvolgendo la componente studentesca, nella progettazione e realizzazione delle pratiche di ricerca e di sperimentazione;
 - h) ogni iniziativa di esplorazione, monitoraggio, approfondimento della percezione dell'efficacia didattica da parte sia della componente docente che discente;
 - i) ogni azione utile ad ampliare il bagaglio delle competenze non disciplinari da parte sia della componente docente che discente;
 - l) strumenti di formazione open access.

2. L'Università del Salento:

- a) garantisce, già in fase di programmazione, il coordinamento delle diverse modalità didattiche in funzione degli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
- b) definisce, di concerto con il Presidio della Qualità, azioni di miglioramento delle competenze didattiche del personale docente.

3. Al fine di migliorare la fruibilità della didattica, l'Università del Salento:

- a) promuove azioni finalizzate ad un miglioramento della fruibilità dell'offerta formativa, soprattutto per determinate categorie di studenti svantaggiati o vulnerabili, favorendo l'organizzazione del materiale didattico in un archivio informativo d'Ateneo;
- b) presta particolare attenzione all'erogazione di contenuti formativi e alla creazione di materiali didattici che garantiscano i requisiti di accessibilità e di fruibilità in considerazione della possibile presenza di studenti in condizione di disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e comunque in una prospettiva inclusiva atta a supportare qualunque difficoltà anche occasionale.

Art. 3

Le Scuole

Le Scuole, ove istituite ai sensi dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo, coordinano e razionalizzano le attività didattiche e i servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio, attivati dai dipartimenti proponenti.

Parte seconda

TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 4

Titoli di studio e accademici

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:

a. la laurea (L)

b. la laurea magistrale (LM)

c. il diploma di specializzazione (DS)

2. L'Università rilascia, altresì, titoli accademici di dottorato di ricerca, di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione dei relativi percorsi formativi programmati ai sensi dei successivi artt. 7 e 9.

3. Ai sensi dell'art. 17 della L. 240/10, i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. 162/82, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della L. 341/90, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di I livello nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle specifiche convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

5. Ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste nel Regolamento di Ateneo per gli studenti l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

6. I titoli di studio ed accademici rilasciati dall'Università del Salento sono coerenti con il Quadro Nazionale dei Titoli e con le indicazioni ivi riportate.

Art. 5

Corsi di laurea

1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di formare una cultura nei vari campi del sapere che possa anche essere la base di una competenza professionale. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

2 bis. I corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto nei precedenti comma 1 e 2, hanno, altresì, l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

2 ter. Ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, può prevedere insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

2 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento

3. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. La qualifica di dottore spetta altresì a coloro che conseguono il diploma al termine di un corso di durata triennale svolto nell'ambito della Scuola diretta a fini speciali e il diploma triennale ai sensi della L. 341/90.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I corsi della stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU (crediti formativi universitari). E' possibile istituire corsi di laurea afferenti alla medesima classe ma appartenenti a gruppi di affinità diversi, in modo da non vincolarli alla condivisione di attività formative di base e caratterizzanti comuni. Tale scelta dev'essere motivata. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti didattici per almeno 40 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. I titoli rilasciati da corsi nella stessa classe hanno medesimo valore legale.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, che, ove non modificata, diventa definitiva in sede di iscrizione al III anno. Le norme sono individuate nel regolamento didattico del corso di studio.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto.

Art. 6

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

1 bis. I corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio delle professioni, fermo restando quanto previsto da precedente comma 1 hanno, altresì, l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

1 ter. Ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, può prevedere insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

1 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.

2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguano la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/99, nonché a coloro che conseguano il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.

3. Corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti didattici per almeno 30 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. I titoli rilasciati da corsi nella stessa classe hanno medesimo valore legale.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'iscrizione al I anno la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, che, ove non modificata, diventa definitiva in sede di iscrizione al II anno. Le norme sono individuate nel regolamento didattico del corso di studio.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea e della normativa ministeriale nazionale non sono previsti titoli universitari di primo livello. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di 5 o 6 anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

Art. 7

Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea o della laurea magistrale a seconda del corso di specializzazione, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi regolamenti didattici.

3. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione. Per con-

seguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di CFU previsti dalla tabella di appartenenza del corso di specializzazione, comprensivi delle eventuali attività professionalizzanti obbligatorie previste dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di specializzazione cui è iscritto.

4. L'attività didattica nell'ambito delle scuole di specializzazione è organizzata e coordinata dal Dipartimento di riferimento, su proposta dei vari organi direttivi.

Art. 8

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e regolamentare di Ateneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 9

Scuola di Alta Formazione

1. La Scuola Superiore ISUFI è Scuola Superiore di Alta Formazione istituita dall'Università del Salento e disciplinata nello Statuto di Ateneo con l'obiettivo di valorizzare la qualità dell'offerta didattica dell'Università del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarietà, internazionalità e collegialità.

2. Al completamento dei percorsi formativi prelaurea e post lauream sono rilasciati agli allievi titoli o attestati finali ai sensi dei regolamenti di Ateneo adottati in materia.

Art. 10

Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU previsti nello specifico percorso formativo del master. La durata minima dei corsi è, di norma, di un anno.

3. Per essere ammessi al master di I livello occorre essere in possesso almeno del titolo di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo; per essere ammessi al master di II livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale, o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari.

5. La responsabilità della progettazione, organizzazione e gestione dei master di I e II livello spetta ai Dipartimenti che ne hanno promosso l'attivazione.

6. Al fine di garantire la qualità e il coordinamento delle proposte dei master di I e di II livello è costituita una commissione di Ateneo presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta dal Direttore generale o suo delegato e da tre esperti di alta qualificazione, nominati dal Rettore e provenienti dalle tre aree rappresentative dell'Ateneo così come individuate nello Statuto. Tale commissione propone i criteri per l'istituzione e l'attivazione dei master che saranno disciplinati nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari ed esprime un parere obbligatorio sulle proposte avanzate dai Dipartimenti.

Art. 11

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi varie tipologie di corsi ai sensi dell'art. 6 della L. 341/90. L'Università attiva corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo nonché attività formative autogestite dagli studenti. Inoltre l'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, corsi per la formazione permanente e ricorrente in quanto Ente accreditato dal Ministero, secondo procedure definite nello specifico regolamento o Linee Guida, corsi di perfezionamento e Scuole invernali/estive per laureati e diplomati, secondo le procedure previste nell'apposito Regolamento o Linee Guida. Nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, l'Università può attivare:

- a) Corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio e a corsi post lauream;
- b) Attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio nonché quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
- c) Corsi estivi;
- d) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;
- e) Percorsi formativi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- f) Corsi per la formazione iniziale e per l'aggiornamento degli insegnanti;
- g) Corsi di aggiornamento professionale e corsi di formazione continua;
- h) Corsi di formazione informatica;
- i) Eventuali altri corsi volti alla formazione finalizzata alla didattica integrativa.

2. Per l'attivazione dei suindicati corsi si rinvia alle specifiche disposizioni di Ateneo in materia.

Art. 12

Crediti formativi

1. Le attività che fanno capo ai percorsi formativi offerti dall'Università danno luogo all'acquisizione, per gli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU).

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali o, per i master, se deliberato dagli organi accademici.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studen-

te impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. Per i master l'eventuale riduzione della frazione minima del 50% di impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo individuale è determinata nel regolamento di ciascun master e approvata dal Senato Accademico.

5. L'impegno complessivo relativo al CFU, in rapporto ai vari tipi di attività formative previste, è determinabile in: a) in caso di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti: di norma almeno 5 ore e non più di 12; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale; b) in caso di esercitazioni o attività assistite equivalenti: di norma 10 ore e, comunque, almeno 8 ore e non più di 16; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale; c) 25 ore di studio individuale; d) 25 ore di tirocinio. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio è definita l'articolazione oraria dell'impegno complessivo relativo al CFU in rapporto alle attività specificate nei punti a), b), c), d) del presente comma da determinarsi entro i limiti ivi indicati, salvo diverse previsioni di legge nell'ambito di specifiche classi di laurea. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 25. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano, altresì, le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità per attivare sui corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 31.

8. I CFU per ciascun corso di studio devono essere acquisiti entro 5 anni successivi alla durata normale del corso di laurea ed entro 3 anni successivi alla durata normale del corso di laurea magistrale. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le eventuali forme di verifica dell'obsolescenza dei CFU acquisiti anche per percorsi di studio non conclusi entro i termini di cui al precedente capoverso. Gli effetti sulla carriera dello studente del mancato conseguimento dei CFU entro i termini di cui al precedente capoverso sono definiti nel Regolamento di Ateneo per gli studenti.

Parte terza
ISTITUZIONE E MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO
Art. 13
Istituzione e modifica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e
di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto anche dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle dinamiche economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di

qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico e su proposta del Consiglio del Dipartimento di riferimento, che adotta la propria deliberazione sulla base di un progetto formativo elaborato anche in concorso con altri Dipartimenti interessati ed acquisito il parere della Commissione paritetica docenti-studenti. L'istituzione di un corso di studio è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e alla relazione tecnica del Nucleo di valutazione.

3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 13, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. L'istituzione di un corso di studio richiede l'inserimento delle prescritte informazioni nella banca dati dell'offerta formativa.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art.11 della legge 341 del 19 novembre 1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

6. Le modifiche agli ordinamenti didattici proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato su iniziativa dei Consigli didattici, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 14

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, sia nella versione italiana sia nella versione inglese, individuata coerentemente con gli obiettivi formativi e la classe di appartenenza del corso;
- b) la classe o le classi di appartenenza. Nel caso di corsi interclasse, in fase di formulazione dell'ordinamento didattico deve essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo. Inoltre, deve essere evidenziato negli obiettivi specifici come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare i corsi di studio in posizione bilanciata tra le classi.
- c) gli obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi del corso di studio, con riferimento al sistema dei descrittori adottati in sede europea;
- d) il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività professionali classificate dall'ISTAT;
- e) le consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni;
- f) la lingua in cui è tenuto il corso di studio
- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- h) i CFU assegnati alle attività formative e, con riferimento alle attività di base e caratterizzanti, a ciascun ambito disciplinare, riferendoli a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;

- i) il numero massimo di CFU riconoscibili a norma dell'art. 5, c. 7 del D.M. 270/04, dell'art. 14, c. 1 della L. 240/10 e dall'art. 26 del presente regolamento;
- l) le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere specificati i titoli di studio, le conoscenze richieste per l'accesso e il richiamo della verifica della preparazione iniziale e dell'eventuale assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi. Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico devono essere specificati i titoli richiesti per l'accesso, l'indicazione dei requisiti curriculari e il richiamo della verifica della personale preparazione.
- m) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi richiesta per la laurea magistrale;
- n) il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di laurea afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU;
- o) la modalità di erogazione del corso di studio.
- p) i motivi dell'istituzione di più corsi di studio distinti nella stessa classe.

2. Ciascun ordinamento didattico può prevedere che il corso si articoli in più curricula, disciplinati nel relativo regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

3. Nel caso di corsi di studio interateneo, la relativa convenzione, che è parte integrante dell'ordinamento, determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti, indicando nello specifico la struttura didattica di riferimento incaricata del coordinamento delle attività del corso.

Art. 15

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative specificamente indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 come modificato dal D.M. n.96 del 6 giugno 2023. Le attività formative di base e caratterizzanti devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse ovvero a ciascun modulo coordinato corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque, non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico.

1. Relativamente alle attività formative affini o integrative il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, sono definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio in autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:

1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;

2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad es-

so complessivamente assegnati;

3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

3. Relativamente alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo, anche tenendo conto dell'eventuale acquisizione di ulteriori CFU previsti dalla normativa vigente per specifiche esigenze formative dello studente.

Art. 16

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative specificamente indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 e nell'art. 3 del D.M. 16/03/07. Le attività formative caratterizzanti devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse ovvero a ciascun modulo coordinato corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque, non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico.

2. Relativamente alle attività formative affini o integrative il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori scientifico disciplinari già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

3. Relativamente alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 8. Agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo, anche tenendo conto dell'eventuale acquisizione di ulteriori CFU previsti dalla normativa vigente per specifiche esigenze formative dello studente.

Art. 17

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Il regolamento didattico del corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, proposto ed elaborato dal Consiglio Didattico, è approvato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e dai Dipartimenti interessati per quanto di loro competenza.

2. I regolamenti didattici sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico nel rispetto dei termini ministeriali. Per le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica docenti-studenti; qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico.

3. Il regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico specifica gli aspetti organizzativi della didattica del corso, nel rispetto del relativo ordinamento, quale definito nella parte speciale del presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti- doveri dei docenti e degli studenti.

4. I regolamenti didattici del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

a) gli eventuali curricula offerti agli studenti, le modalità per la strutturazione di eventuali piani di studio individuali e le regole di presentazione, coerentemente con le disposizioni riportate nell'art. 24 del presente regolamento;

b) le modalità di ammissione e le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente; le modalità di ammissione al corso in caso di numero programmato, la tipologia e la modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;

c) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente;

d) le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi;

e) l'elenco degli insegnamenti, suddiviso per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, dell'attività formativa e dell'ambito disciplinare di afferenza e l'eventuale articolazione in moduli;

f) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU determinata in riferimento al precedente art. 12;

g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza;

h) le attività a scelta dello studente, le altre attività formative previste e i relativi CFU;

i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;

l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

n) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, nonché le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate;

o) i docenti del corso di studio;

p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio,

q) le eventuali modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale;

r) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta, e per il conseguimento di un solo titolo di studio. 5. Per i corsi di studio internazionali si rinvia a quanto previsto all'art. 34 del presente regolamento;

s) le eventuali prove di accertamento delle competenze linguistiche.

Art.18

Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale

1. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, proposto ed elaborato dal Consiglio Didattico, è approvato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e dai Dipartimenti interessati per quanto di loro competenza.

2. I Regolamenti didattici sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico nel rispetto dei termini ministeriali. Per le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica docenti-studenti; qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico.

3. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale specifica gli aspetti organizzativi della didattica del corso, nel rispetto del relativo ordinamento, quale definito nella parte speciale del presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

4. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

a) gli eventuali curricula offerti agli studenti, le modalità per la strutturazione di eventuali piani di studio individuali e le regole di presentazione, coerentemente con le disposizioni riportate nell'art. 24 del presente regolamento;

b) i requisiti curriculari che lo studente deve possedere per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, tenuto conto che essa non può avvenire con debiti formativi e che le eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione personale;

c) le modalità di verifica della adeguatezza della preparazione personale ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale;

d) l'elenco degli insegnamenti, suddiviso per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, dell'attività formativa e dell'ambito disciplinare di afferenza e l'eventuale articolazione in moduli;

e) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU determinata in riferimento al precedente art. 12;

f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza;

g) le attività a scelta dello studente, le altre attività formative previste e i relativi CFU;

h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;

i) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

m) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, nonché le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate;

n) i docenti del corso di studio;

o) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;

p) le eventuali modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale;

q) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta, e per il conseguimento di un solo titolo di studio.

r) le eventuali prove di accertamento delle competenze linguistiche;

5. Per i corsi di studio internazionali si rinvia a quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento.

Art. 19

Attivazione annuale e disattivazione dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio avviene secondo le procedure definite dal D.M. 270/04 e dalla normativa vigente. È deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Se-

nato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, anche in concorso con altri Dipartimenti, su iniziativa dei Consigli Didattici previo parere favorevole delle commissioni paritetiche docenti-studenti. L'attivazione è deliberata entro termini utili per l'inserimento dell'offerta formativa nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, determinati dalla normativa ministeriale vigente in materia, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.

2. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di riferimento, acquisito il parere della commissione paritetica docenti-studenti.

Parte quarta PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 20

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori, e dei ricercatori a tempo determinato, nonché gli obblighi istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato sono disciplinati dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia.
2. Fermo restando il rispetto dei termini ministeriali che sono sempre vincolanti, di norma entro il 15 marzo i Consigli di Dipartimento, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale per i quali si prevede l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano e organizzano, sulla base delle proposte dei Consigli Didattici interessati, le relative attività formative riferite all'intero ciclo di studi e riguardanti la relativa coorte di studenti, così come disciplinate nel regolamento didattico dei singoli corsi di studio.
3. Fermo restando il rispetto dei termini ministeriali che sono sempre vincolanti, di norma entro e non oltre il 31 marzo, i Consigli di Dipartimento, su richiesta dei Consigli Didattici, provvedono alla copertura sia previsionale che annuale degli insegnamenti da attivare, attribuendo i compiti didattici:
 - a) a professori e ricercatori a tempo determinato, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza, ove diverso;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato, previa acquisizione del loro consenso e sentito il Dipartimento di afferenza, ove diverso.Nell'assegnazione dei compiti didattici anche per le attività integrative, di orientamento e di tutorato, i Dipartimenti si attengono a quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo in materia. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato esclusivamente ai casi in cui esso risulti di motivata necessità ai fini del rispetto degli obiettivi specifici dei corsi.
4. Entro il 15 aprile, e comunque entro i termini ministeriali, i Consigli di Dipartimento propongono al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, sulla base della programmazione effettuata.

5. I Consigli Didattici, sulla base degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei relativi corsi di studio, possono proporre l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. Per modulo si intende l'articolazione minima dell'attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare.

6. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti anche secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

7. I docenti responsabili di insegnamenti replicati per un medesimo corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale ai sensi della normativa vigente sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti replicati sono definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, i quali disciplinano altresì le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

8. Nei casi di insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, che non possono essere attivati nell'ambito del relativo corso per assenza temporanea o per mancanza dei docenti, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento da parte del Consiglio Didattico della loro coerenza con gli obiettivi formativi specifici e nel rispetto dei requisiti di numerosità degli studenti ai sensi della normativa vigente. Le mutuazioni sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento responsabile del corso di studio interessato, su proposta del Consiglio Didattico, sentiti i Dipartimenti coinvolti.

In caso di mutuazione vanno comunque garantiti il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno secondo quanto previsto dal Calendario didattico del Dipartimento al quale afferisce il Consiglio Didattico che chiede la mutuazione.

9. In presenza di carichi didattici attribuiti da Dipartimenti diversi, superiori al carico didattico massimo, è data facoltà al professore o al ricercatore di scegliere gli insegnamenti da tenere, per un impegno orario non inferiore al carico didattico massimo, sentito il Dipartimento di afferenza, in caso di disaccordo, competente a decidere sulla mutuazione è il Senato accademico.

Art. 21

Manifesto annuale degli studi

1. Entro e non oltre il 31 maggio i Consigli di Dipartimento, su proposta dei Consigli Didattici, approvano e propongono al Senato Accademico il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico.

2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, include le informazioni relative all'offerta didattica, comprese le Scuole di Specializzazione, erogata nell'anno accademico. Nello specifico il manifesto riporta:

a) la denominazione degli insegnamenti, la tipologia di attività formativa, i crediti formativi e le ore corrispondenti alle attività didattiche frontali, i settori scientifico disciplinari e il semestre di svolgimento degli stessi;

- b) la propedeuticità degli insegnamenti e delle altre attività formative;
- c) i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative;
- d) i periodi di svolgimento degli esami di profitto e degli esami finali di laurea.

3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università, previa approvazione del Senato Accademico, preso atto dei manifesti annuali, pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante l'elenco dei corsi offerti, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati, e circa gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni.

Art. 22

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio con-seguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale; possono altresì iscriversi laureati in possesso di laurea o altra laurea magistrale purché in regola con i requisiti indicati. I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono i requisiti di ammissione e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 3.

2. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, i competenti Consigli Didattici indicano eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 5. Per i corsi di laurea magistrale i regolamenti didattici indicano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale e la preparazione personale richiesta. Possono altresì iscriversi coloro che siano in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 o altra laurea magistrale, purché in regola con i requisiti suindicati. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di CFU riferiti a specifici settori scientifico disciplinari o ambiti disciplinari, o una combinazione tra classi di laurea e numero minimo di CFU in SSD qualificanti. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministe-

riali. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

5. A decorrere dall'anno accademico 2022/23 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi ad essa correlati.

6. A decorrere dall'anno accademico 2022/23 è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso universitario e ad altro corso delle istituzioni AFAM ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dal Decreto ministeriale 933/2022, senza alcun limite numerico all'acquisizione di crediti nel corso di un anno.

7. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 23 **Calendario didattico**

1. Il calendario didattico indica le date di svolgimento delle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, eventuali prove di accertamento delle competenze linguistiche, attività di laboratorio e integrative), le date degli esami di profitto e delle prove finali. Il calendario didattico è approvato dai Consigli di Dipartimenti sentiti i Consigli Didattici.

2. Le attività didattiche si svolgono di norma, per ciascun anno accademico tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo e del Manifesto annuale degli studi. Il calendario delle lezioni da redigere tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, deve prevedere lezioni distinte in relazione agli anni di corso in cui sono erogati gli insegnamenti. In ogni caso, non possono essere erogate più di tre ore al giorno di lezioni frontali relativamente a ciascun insegnamento o modulo curricolare.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, nel rispetto del calendario didattico, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile possono essere pertinenti all'anno accademico precedente. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo possono usufruire di qualunque appello d'esame entro tale data senza necessità di reiscrizione. La registrazione dei corrispondenti esami è comunque riferita all'anno accademico precedente. Il calendario degli esami è formulato con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della sessione. L'esame orale è pubblico. In caso di prova scritta e orale l'esito della prova scritta deve essere reso pubblico almeno 24 ore prima della data fissata per la prova orale e in modalità telematica, in modo che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sette, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascun Corso di studi nel relativo manifesto annuale. E' garantita la non sovrapposizione con i periodi di lezione, fatti salvi eventuali appelli destinati a studenti fuori corso. Il numero annuale degli appelli destinati a studenti fuori corso non può essere inferiore a due e ad essi possono accedere anche gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale che hanno terminato le lezioni del secondo semestre nonché gli studenti detenuti. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane; non possono

essere fissati nello stesso giorno esami dello stesso anno di corso. Nel caso in cui un esame propedeutico sia previsto nello stesso anno di corso di uno o più esami per i quali è prevista la propedeuticità, gli appelli dell'esame propedeutico vanno inseriti prima degli esami per i quali è prevista la propedeuticità. Fatto salvo il rispetto del calendario didattico, approvato dal Consiglio di Dipartimento, lo studente che non abbia superato l'esame di profitto potrà comunque partecipare all'appello successivo.

Art. 24

Trasparenza e pubblicità

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, i Dipartimenti garantiscono la pubblicazione delle informazioni e di tutte le notizie utili ad illustrare le attività programmate sui portali web di competenza prima dell'inizio delle attività didattiche, assicurando la coerenza rispetto a quanto riportato nel manifesto annuale degli studi e nel calendario didattico. In particolare, vengono pubblicati i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le modalità di accertamento delle conoscenze nelle prove di profitto, le indicazioni di quanto richiesto ai fini del conseguimento del titolo di studio, il calendario e gli orari delle lezioni, i calendari delle sessioni di esame e le relative commissioni, nonché le attività di tutorato.

Parte quinta

CURSUS STUDIORUM

Art. 25

Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità. Il piano di studio è il percorso formativo con relativo carico didattico che lo studente deve svolgere per il conseguimento del titolo finale.

2. Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio relativamente a ciascun curriculum previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati nello stesso regolamento didattico del corso di studio.

2. Per piano di studio individuale si intende il piano di studio proposto autonomamente dallo studente. E' fatta salva la possibilità su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il piano di studio individuale è approvato dal Consiglio Didattico competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.

4. I CFU acquisiti a seguito di eventuali esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto al percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 26

Verifiche del profitto

1. L'accertamento del profitto è individuale e deve avvenire nel rispetto dei criteri di approfondimento della materia, di obiettività e di equità di giudizio. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di

profitto) o ad un semplice giudizio. Le verifiche del profitto possono essere orali, scritte o laboratoriali.

2. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. In ogni caso si applicano le previsioni riportate nel D.M. 386/07 con riferimento al computo del numero degli esami.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

4. Lo studente ripetente o fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, di norma sostiene la prova d'esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell'insegnamento relativo al suo piano di studio.

5. Le commissioni per gli esami di profitto per i corsi di studio sono nominate dal Presidente del Consiglio Didattico o dai Direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime, sentito il docente che ha la responsabilità didattica dell'insegnamento. Le commissioni sono composte da almeno 3 membri. Esse sono comunque validamente costituite in presenza del Presidente e di almeno un membro effettivo o supplente. Le commissioni per gli esami di profitto devono essere rese note sul sito web del Dipartimento. Le commissioni esaminatrici sono presiedute da chi ha la responsabilità didattica dell'insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato in sede di programmazione come responsabile didattico dell'insegnamento integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente di ruolo nominato dal Presidente del Consiglio Didattico, di norma tra i componenti la Commissione. Compongono la commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o appartenenti allo stesso settore concorsuale nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, da cultori della materia. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Dipartimento, su richiesta del docente responsabile dell'insegnamento afferente al settore scientifico disciplinare di competenza del Dipartimento medesimo.

6. E' fatto divieto alla commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente.

7. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

8. Il Presidente della commissione esaminatrice per gli esami di profitto è responsabile dei relativi verbali che devono essere chiusi telematicamente entro le 48 ore successive alla chiusura

dell'appello.

9. L'Università adotta sistemi di prenotazione e verbalizzazione telematica degli esami di profitto le cui modalità operative sono contenute in apposite linee guida approvate dai competenti organi accademici.

10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con adeguata forma di pubblicità, con le relative motivazioni previa comunicazione al Presidente del Consiglio Didattico. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

11. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 27

Riconoscimento di CFU

1. I Consigli Didattici deliberano sul riconoscimento, anche parziale, dei CFU nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di attività formative universitarie, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale. I Consigli Didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU. I Consigli Didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera degli studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I CFU eventualmente acquisiti e non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda CFU acquisiti in relazione ad attività formative universitarie valutate positivamente sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli di studio conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della normativa vigente.

4. Possono essere riconosciuti come CFU, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nei limiti consentiti dalla legge. Il dettaglio del riconoscimento dei CFU è contenuto nei regolamenti didattici dei corsi di studio che devono tenere conto dei seguenti criteri generali:

a) per le conoscenze e abilità acquisite esclusivamente con l'esercizio delle attività professionali il riconoscimento di CFU può avvenire nell'ambito delle attività formative ad autonoma scelta dello studente, delle attività formative relative alla preparazione della prova finale, delle ulteriori conoscenze linguistiche, delle abilità informatiche, degli stages e tirocini, ai sensi della normativa vigente;

b) per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, per le conoscenze e abilità maturate in

attività formative per la preparazione degli esami di stato o in attività formative relative a master, a specifici corsi di aggiornamento e/o di perfezionamento, il riconoscimento di CFU può avvenire sia nell'ambito delle attività formative precedenti, sia nell'ambito delle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, ai sensi della normativa vigente.

5. Gli aspetti amministrativi relativi alla disciplina del riconoscimento dei CFU sono contenuti nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 28

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, in conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico.

2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, costituisce un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente richiesto per la sua preparazione. Tutti gli studenti devono redigere un breve elaborato scritto (prova finale), concordato con un docente (relatore) afferente al settore scientifico disciplinare o responsabile di un insegnamento presente nel percorso curriculare dello studente. Il conseguimento della laurea avviene all'esito della valutazione effettuata da una commissione, nominata dal Presidente del Consiglio Didattico, composta da almeno 3 docenti, incluso il relatore. La commissione valuta il percorso di studi del candidato e, sentito il relatore, l'elaborato finale per il quale non è prevista, di norma, alcuna forma di discussione. La proclamazione della laurea è pubblica e si svolge in almeno due momenti nel corso dell'anno accademico. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore afferente al settore scientifico disciplinare o responsabile di un insegnamento presente nel percorso curriculare dello studente. La composizione delle commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Presidente del Consiglio didattico. Salvo che sia altrimenti stabilito, il Presidente della commissione giudicatrice è di norma il Presidente del Consiglio Didattico o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo appartenente al medesimo Consiglio Didattico. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Le commissioni - composte di norma da 11 membri e comunque da non meno di 7 per gli esami di laurea magistrale e non meno di 5 membri per il diploma di specializzazione - sono costituite a maggioranza da professori e ricercatori strutturati dell'Ateneo. Per le lauree magistrali la prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi dinanzi alla commissione, che esprime il giudizio complessivo tenendo conto della qualità del lavoro svolto durante la tesi e del curriculum studiorum dello studente.

3. La prova finale può svolgersi anche in lingua straniera.

4. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione. Le commissioni devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità

di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto per la prova finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Art. 29

Tirocini formativi e di orientamento

L'Università del Salento, al fine di affinare il processo di approfondimento e di formazione con una modalità di alternanza fra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali dei propri studenti e laureati, promuove tirocini formativi e di orientamento presso aziende, enti, istituzioni anche universitarie, ordini professionali e scuole secondarie superiori. I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Art. 30

Ammissione a singoli insegnamenti

1. Possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti offerti e attivi presso l'Ateneo e a sostenere nell'anno accademico stesso i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU acquisiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di un successivo avvio di carriera, per aggiornamento culturale, a integrazione delle proprie competenze professionali, per l'ammissione a lauree magistrali, a corsi di specializzazione o a concorsi pubblici. Il numero massimo di CFU acquisibili in ciascun anno accademico, ai sensi del presente comma, è disciplinato nel Manifesto generale di Ateneo.

2. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La frequenza degli studenti stranieri ai corsi di insegnamento in lingua italiana è subordinata alla verifica del possesso delle conoscenze linguistiche minime. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione delle rispettive posizioni da parte delle autorità consolari competenti.

3. Ulteriori disposizioni sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per eventuali maggiori oneri economici, può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative della didattica e dei relativi servizi per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di far fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore, senza cadere nelle condizioni di fuori corso. Gli studenti a tempo parziale possono fruire, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico di riferimento, di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Lo studente che per ragioni strettamente personali (lavoro, salute, condizioni familiari) non abbia piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, può decidere di optare, al momento dell'immatricolazione o della iscrizione ad anni di corso successivi al primo, per il re-

gime di studi a tempo parziale. Gli studenti, per fruire del suddetto regime di impegno, devono presentare una proposta di sottoscrizione del contratto di studio a tempo parziale secondo le procedure riportate nel Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università del Salento.

Art. 32

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove attività di orientamento, di informazione della propria offerta formativa e di sostegno alla preparazione iniziale, al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie.

2. Per ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Il servizio di tutorato ha l'obiettivo di orientare e assistere gli studenti durante il percorso formativo, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

3. Gli obiettivi di cui sopra sono realizzati dal Centro Orientamento e Tutorato (CORT) nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'Ateneo per l'orientamento e il tutorato, approvato ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo. Il Centro opera d'intesa con i Dipartimenti, con i Consigli Didattici e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

Parte sesta INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 33

Mobilità internazionale per attività formative e di ricerca

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi e delle attività di ricerca presso Università, centri di ricerca, o altri soggetti ospitanti, svolti all'estero con le modalità previste dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, ove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. I periodi di tirocinio hanno di norma una durata variabile da 3 a 6 mesi. Le opportunità di studio e formazione all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro dei programmi europei.

3. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca dei contenuti, ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 34

Corsi di studio di rilevanza internazionale

1. L'Università promuove e sostiene le iniziative volte ad implementare la dimensione internazionale dell'offerta formativa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e coerentemente con le Linee guida di Ateneo per l'internazionalizzazione. Tali corsi di studio includono:

- a. corsi di studio di ateneo erogati in lingua straniera;
- b. corsi di studio di ateneo che prevedono periodi di mobilità strutturata di studenti e/o docenti;
- c. corsi di studio interateneo con ordinamento congiunto con atenei stranieri.

2.L'Università promuove inoltre l'attivazione di studi dottorali, master, corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione, ovvero loro articolazioni interne, con caratteri di internazionalità. Allo scopo i bandi saranno predisposti anche in lingua inglese.

3.I corsi di cui al comma 1 e al comma 2 prevedono l'utilizzo di una lingua veicolare anche diversa dall'italiano nell'erogazione delle attività formative e dei servizi rivolti agli studenti, ivi inclusi i servizi amministrativi e di segreteria legati alla carriera, al fine di assicurare una corretta comunicazione con gli studenti.

4.I percorsi internazionali attivati dall'Università sono sottoposti alle stesse norme di ateneo per l'assicurazione interna della qualità.

Art. 35

Organizzazione della didattica dei corsi di studio internazionali

1. I corsi di studio internazionali di cui all'art. 34, comma 1, lett. b e c, attivati ed erogati sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli atenei partner, secondo le modalità previste dalle Linee guida di Ateneo per l'internazionalizzazione prevedono l'attivazione di percorsi formativi integrati. Il livello di integrazione dei percorsi è variabile, e di norma include un periodo di mobilità degli studenti e/o dei docenti fra le Università partner.

2. Al completamento degli studi, viene rilasciato un titolo congiunto ovvero un titolo doppio ovvero un titolo multiplo, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le specifiche delle convenzioni di riferimento, nel rispetto delle normative vigenti nei paesi in cui le istituzioni hanno sede. Laddove necessario ai fini del riconoscimento reciproco del titolo, si potrà prevedere una durata dei corsi superiore alla durata normale degli stessi.

3. Il periodo di mobilità degli studenti di cui al comma 1 può essere riservato a contingenti di studenti, selezionati secondo le modalità previste dal regolamento didattico del corso. L'attività didattica svolta durante i periodi di mobilità è automaticamente e integralmente riconosciuta da tutte le Università partner, senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte degli studenti.

4. In aggiunta a quanto indicato agli artt. 17 e 18, il regolamento didattico del corso di studio internazionale disciplina altresì:

- a) il periodo di studio all'estero di cui al comma 1, specificando il programma/progetto di riferimento, il tipo di mobilità prevista, la sua durata, le tipologie di attività formative da sostenere all'estero e il numero di crediti formativi ad esse assegnato;
- b) le modalità di presentazione dei piani di studio individuali, eventualmente lasciando allo studente anche la possibilità di fare riferimento all'articolazione delle attività formative contenuta nell'ordinamento didattico del corso;
- c) eventuali disposizioni speciali per il conseguimento del titolo, con eventuale rinvio alla convenzione che regola il corso.

5. In deroga a quanto previsto agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, e in virtù delle peculiari caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'art. 34, comma 1, lett. b e c, si stabilisce quanto segue:

- a) alle attività formative di base e caratterizzanti dei corsi di studio internazionali di cui all'art. 34 comma 1, lett. b e c, può essere assegnato un numero di crediti formativi inferiore a 6, ovvero a 5, se così stabilito dal Consiglio Didattico sulla base di precise finalità didattiche di integrazione dei percorsi formativi a livello internazionale;
- b) l'ordinamento didattico dei corsi di studio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b e c, può prevedere-

re un numero di esami superiore a 20 nel caso di corso di laurea, ovvero a 12 nel caso di corso di laurea magistrale.

6. Per i corsi di studio internazionali è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di prevedere un'organizzazione della didattica che differisca da quanto stabilito dal presente Regolamento, purché conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Le proposte di deroga, elaborate dal Consiglio Didattico e adeguatamente motivate, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico ed esplicitamente dichiarate all'interno delle convenzioni che regolano il corso di studio, nonché nell'ordinamento e/o nel regolamento didattico del corso stesso. Per quanto non espressamente indicato nei suddetti testi e/o approvato dal Senato Accademico, valgono le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Parte settima

SISTEMA DI ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ

Art. 36

Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della didattica

L'Università è impegnata nel miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica basato sul monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa.

Art. 37

Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi. Il regolamento è immediatamente esecutivo ed applicabile a tutti i corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Le Linee guida di Ateneo per la verbalizzazione elettronica degli esami di profitto, quelle per l'internazionalizzazione e quelle per l'assicurazione interna della qualità, rappresentano esplicitazioni dei regolamenti di autonomia ai sensi dell'art. 32 dello Statuto e sono approvate con le procedure ivi previste.

4. Delle disposizioni contenute nel presente regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo.

5. Resta ferma l'applicabilità delle norme regolamentari previgenti il D.M. 270/04 in quanto compatibili col presente regolamento.